

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/993 della Commissione, del 12 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU 2017, L 149, pag. 67), la decisione (PESC) 2017/994 del Consiglio, del 12 giugno 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2017, L 149, pag. 75), la decisione di esecuzione (PESC) 2017/1459 del Consiglio, del 10 agosto 2017, che attua la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2017, L 208, pag. 38), e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1457 della Commissione, del 10 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU 2017, L 208, pag. 33), nella parte in cui tali atti includono la ricorrente nell'elenco delle entità soggette a misure restrittive.
- condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, relativo al fatto che i convenuti non hanno fornito una motivazione adeguata o sufficiente per includere la ricorrente nell'elenco.
2. Secondo motivo, relativo al fatto che i convenuti hanno manifestamente errato nel considerare che i criteri per l'inclusione nelle misure contestate erano soddisfatti nel caso della ricorrente; non esiste alcun fondamento di fatto per la sua inclusione.
3. Terzo motivo, relativo al fatto che i convenuti non hanno fornito alla ricorrente gli elementi di prova a sostegno della loro decisione di reinserirla nell'elenco prima di procedere in tal senso, o dell'attuazione da parte dell'Unione europea del suo inserimento nell'elenco delle Nazioni Unite, in violazione dei suoi diritti di difesa e di tutela giurisdizionale effettiva.
4. Quarto motivo, relativo al fatto che i convenuti non hanno adempiuto ai loro obblighi quando hanno deciso di inserire la ricorrente nell'elenco a seguito della sua designazione da parte delle Nazioni Unite.
5. Quinto motivo, relativo al fatto che i convenuti hanno commesso uno sviamento di potere nel tentare di rendere inefficace e, di conseguenza, di ignorare il diritto della ricorrente ad un ricorso effettivo in relazione al suo inserimento nell'elenco ai sensi dell'articolo 230 TFUE e/o hanno violato il diritto della ricorrente alla parità di trattamento.
6. Sesto motivo, relativo al fatto che i convenuti hanno violato la normativa riguardante la protezione dei dati.
7. Settimo motivo, relativo al fatto che i convenuti hanno violato ingiustificatamente e in modo sproporzionato i diritti fondamentali della ricorrente, compreso il suo diritto alla tutela della proprietà, dell'impresa e della reputazione.

Ricorso proposto il 26 agosto 2017 — A & O Hotel and Hostel Friedrichshain/Commissione

(Causa T-578/17)

(2017/C 338/23)

Lingua processuale: il tedesco.

Parti

Ricorrente: A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: S. Heise e M. Lindner, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2017) 3220 final della Commissione del 29 maggio 2017 relativa alle misure di aiuto di natura non fiscale attuate dalla Germania a favore della Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (e altri) SA.43145 (2016/FC) (GU 2017, C 193, pag. 1); nonché
- condannare la Commissione ai costi del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo:

Violazione delle forme sostanziali e procedurali ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2 TFUE in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 4, e con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589⁽¹⁾, nonché ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE

- La Commissione ha violato i diritti della difesa della ricorrente, in quanto a suo avviso la decisione impugnata è stata emanata esclusivamente sulla base di una valutazione preliminare, sebbene la Commissione fosse tenuta ad avviare un procedimento d'indagine formale. La ricorrente fa valere che la Commissione, compiendo una valutazione dei dati e delle informazioni a sua disposizione conformemente ai suoi obblighi, avrebbe dovuto esprimere preoccupazione riguardo alla compatibilità delle misure di aiuto di natura non fiscale attuate illegittimamente dalla Germania a favore della Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (e altri).
- La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE, nei limiti in cui nella decisione impugnata non ha esaminato tali dati e informazioni suscettibili di destare preoccupazione, non li ha esaminati a sufficienza o li ha esaminati in gran parte erroneamente.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 25 agosto 2017 — EOS Deutscher Inkasso-Dienst/EUIPO — IOS Finance EFC (IOS finance)

(Causa T-583/17)

(2017/C 338/24)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: B. Sorg, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: IOS Finance EFC, SA (Barcellona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «IOS FINANCE» — Marchio dell'Unione europea n. 12 544 061

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 giugno 2017 nel procedimento R 2262/2016-2